

Cervia 31 gennaio 2017

L'applicazione del PAN

Floriano Mazzini

Servizio Fitosanitario



L'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

**Direttiva
europea**


**Direttiva
2009/128/UE**

**Recepimento
italiano**

**DLgs n. 150
14/8/2012**

**Piano
nazionale**

**PAN
22/1/2014**



Piano d'azione nazionale

- **Misure:**
 - Formazione
 - Controllo delle irroratrici
 - Misure per lo stoccaggio e la manipolazione dei PF, dei loro contenitori e delle rimanenze
 - Tutela delle acque e di aree specifiche
 - Difesa integrata e agricoltura biologica
- **Scadenze:** differite nel tempo

Scadenze

- Le scadenze principali erano già fissate dalla direttiva 128/2009
- Il PAN ha fissato ulteriori scadenze



46 scadenze complessive

Principali scadenze

| Azione | Scadenza |
|--|---------------------|
| difesa integrata obbligatoria | dal 2014 |
| nuovo sistema di formazione | dal 26/11/2014 |
| requisiti minimi per i depositi dei prodotti fitosanitari | dal 1/1/2015 |
| patentino per tutti i prodotti ad uso professionale e per tutti coloro che li manipolano | dal 26/11/2015 |
| abilitazione alla consulenza | dal 26/11/2015 |
| obbligo del controllo funzionale delle irroratrici | entro il 26/11/2016 |

Ulteriori scadenze previste dal PAN

Dall'entrata in vigore del PAN (13/2/2014)

| Entro 6 mesi | stato |
|--|--|
| Decreto per individuare le attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze e intervalli diversi da quelli previsti | DM Mipaaf n. 4847 del 3/3/2015 |
| Entro 12 mesi | |
| Predisposizione di linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette | DM 10/03/15 (GU 26 marzo 2015, n. 71) |
| Trasmissione dati di monitoraggio delle acque | Rapporto annuale ISPRA |
| Definizione di programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione e degli operatori professionali sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana legati ai p. fitosanitari | da predisporre |

Ulteriori scadenze previste dal PAN

| Entro 24 mesi | stato |
|---|---|
| Aree frequentate dalla popolazione: protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti fitosanitari | Approvati o in corso di predisposizione da parte delle Regioni |
| Ferrovie e strade: adozione di criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto | In fase di approvazione |
| Zone Ramsar: individuazione di prescrizioni per il divieto, ove possibile, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici | In fase di approvazione |
| Tutela ambiente acquatico: Individuazione di misure specifiche per la riduzione nell'ambiente della presenza di prodotti fitosanitari. | Indicazioni contenute nei Piani di bacino dei distretti idrografici |
| Acqua potabile: individuazione di prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano | Da predisporre |

Altre scadenze

| Azione | Stato |
|---|---|
| disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali (entro il 26 novembre 2013) | DM del Min. Salute in corso di adozione (trasmesso alla Commissione europea per parere) |
| modalità tecniche per trasmettere i dati di vendita dei prodotti fitosanitari di attraverso un'apposita scheda | nota del MIPAAF del 18 novembre 2015 |
| elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari | in corso di predisposizione |

| Azione | Stato |
|------------------------------|--------------|
| definizione degli indicatori | DM 15/7/2015 |

Acquisto e vendita di PF - criticità

- Dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che **acquista** per **l'impiego** diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti destinati ad uso professionale deve essere in possesso del patentino
- Entro il 26 novembre 2013 il Ministero della salute avrebbe dovuto adottare le disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari **destinati ad utilizzatori non professionali**
- Decorso il termine di due anni successivi all'adozione del decreto (avrebbe dovuto essere il *26 novembre 2015*) senza patentino si sarebbero potuti acquistare solamente i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali

Circolare 26 novembre 2015



Ministero della Salute
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione
Uff. VII ex DGSA-N - Prodotti fitosanitari

Roma, 26 novembre 2015

Alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano
Assessorati alla sanità

Loro sedi

Prot. DGISAN 0044451-P-26/11/2015

Al Comando Carabinieri per la tutela della
salute

sm20400@pec.carabinieri.it

Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari

pref3@pec.politicheagricole.gov.it

Alle Associazioni dei titolari, dei
distributori e dei rivenditori di prodotti
fitosanitari

Loro sedi

OGGETTO – Indicazioni in merito all' applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha introdotto, come noto, prescrizioni, per la vendita, l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, innovando, quindi, le disposizioni dettate al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

Ciò posto, in relazione alla concreta attuazione delle suddette prescrizioni, a decorrere dal 26 novembre 2015, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.

L'art. 9 del suddetto d. lgs. introduce l'obbligo del "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" per tutti coloro che, nel corso di un'attività professionale nell'ambito del settore

agricolo o in altri settori affini, utilizzano e/o acquistano per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti. Il predetto certificato è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome, individuate come Autorità competenti per l'attuazione del sistema di formazione e certificazione rivolto agli utilizzatori professionali, nonché a rivenditori e consulenti; sono, comunque, salve fino alla loro scadenza le preesistenti "abilitazioni all'acquisto", rilasciate dalle stesse Autorità ai sensi del D.P.R. n.290/2001.

L'articolo 10, oltre a prevedere la presenza, al momento della vendita, di una persona titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, ha disposto, altresì, in capo al distributore l'obbligo di verificare la validità del certificato di abilitazione esibito dall'utilizzatore professionale acquirente.

L'art. 25, comma 1, del citato D.P.R. 290/2001, non abrogato dal d.lgs. 150/2012, dispone che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, qualora classificati "molto tossici, tossici o nocivi", possono essere venduti per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi" solo a coloro che siano muniti dell'apposita "autorizzazione all'acquisto"; da ciò si desume, a contrario, che, da tale prescrizione, restano esclusi i prodotti non classificati "molto tossici, tossici o nocivi", orientamento, questo che trova sostegno nel combinato disposto del suddetto art. 25, comma 1, con il citato art. 9 del d.lgs. 150 /2012 che, come riferito, ha disposto l'obbligo, a decorrere dal 26 novembre 2015, del certificato di abilitazione per l'utilizzatore professionale, escludendo in tal modo da tale ambito i prodotti destinati all'utilizzo non professionale che, comunque, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del d.lgs. 150/2012, saranno individuati con il decreto del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui iter è in fase di definizione.

Per quanto concerne, infine, i prodotti autorizzati esclusivamente per la protezione delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, noti come PPO, continua a trovare applicazione la previsione di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 290/2001.

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Giuseppe RUOCCO**

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"*

Circolare del 26 novembre 2015

In attesa del DM sui prodotti ad uso non professionale:

- Utilizzatore professionale ha l'obbligo del patentino per l'acquisto e l'utilizzo di qualunque prodotto fitosanitario
- Per un utilizzo non professionale è possibile acquistare ed utilizzare solo prodotti non T ; T+ e Xn e i prodotti che non riportano in etichetta i pittogrammi e/o indicazioni di pericolo con corrispondente classificazione CLP (*vedi circolare 15 maggio 2015*)

Precisazione del 20 gennaio 2016

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA
PEC - dgsan@postacert.sanita.it

Alla c.a. della dott.ssa Giovanna Frison
Regione Veneto – Sezione Prevenzione e
sanità pubblica.
Via Dorsoduro n. 3493
30123 Venezia

PEC:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Cc: prevenzione@regione.veneto.it

**Oggetto: risposta al quesito sulla nota del 26/11/2015 prot. DGISAN 0044451-P-26/11:
"Indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni concernenti la
vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui
al decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150"**

In attesa del decreto interministeriale che detta "disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionale" di cui al D.lgs. n. 150/2012, art. 10, comma 4, il Ministero della salute ha inteso dare delucidazioni in merito agli obblighi previsti dalla vigente normativa per l'acquirente - utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari e per il distributore al dettaglio di detti prodotti, per quanto attiene al "certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo".

L'art. 9 del D.lgs. n. 150/2012 introduce l'obbligo del suddetto certificato di abilitazione, o dell'equivalente "autorizzazione all'acquisto" di cui al D.P.R. n.290/2001, per tutti coloro che, operando in un contesto professionale del settore agricolo o di altri settori affini, in qualità di titolari d'azienda, imprenditori, operatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente, lavoratori autonomi, prestatori d'opera o altra qualifica, utilizzano e/o acquistano per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti, qualunque sia la tipologia e la classificazione di pericolo di tali prodotti, anche se trattati di prodotti esenti da classificazione.

Il suddetto obbligo decorre inderogabilmente dal 26 novembre 2015.

Le citate disposizioni di cui al D.lgs. n.150/2012, art 9, si aggiungono a quelle previste dal D.P.R. n. 290/2001, art. 25, tuttora vigente; da ciò consegue che, mentre l'utilizzatore professionale ha l'obbligo del "certificato di abilitazione" per l'acquisto e l'utilizzo di qualunque prodotto fitosanitario, la persona che intende acquistare prodotti fitosanitari ai fini del loro impiego a livello "non professionale", pertanto non soggetta agli obblighi disposti dal citato art. 9, può acquistare ed utilizzare esclusivamente i prodotti non classificati "molto tossici, tossici o nocivi" ai sensi della direttiva 1999/45/CEE, tuttora reperibili presso i distributori ai sensi del regolamento n.1272/2008, art. 61 "Disposizioni transitorie", e i prodotti che non riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella nota circolare del Ministero della salute, prot. n. 19953 del 15 maggio 2015.

Nelle more dell'adozione delle "disposizioni specifiche per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali" cui all'art. 10, comma 4, del suddetto D.lgs. e inserimento in etichetta dell'indicazione relativa alla categoria di utilizzatore, professionale o non professionale, la previsione contenuta nel comma 5 del sopra citato art. 10, secondo cui "Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali», non trova alcuna possibilità concreta di attuazione.

Il combinato disposto dei citati D.lgs. n. 150/2012, in particolare l'art. 10, comma 2, lettere a) e b), e D.P.R. 290/2001, art. 25, comma 1, determina, altresì, i seguenti obblighi del distributore:

- verificare la validità del certificato di abilitazione che l'acquirente, in qualità di utilizzatore professionale, è tenuto ad esibire indipendentemente dalla classificazione di pericolo del prodotto fitosanitario che intende acquistare; registrare la vendita secondo le modalità di cui al D.lgs. 150/2012, art.10, comma 2;
- astenersi dalla vendita all'acquirente non munito del certificato di abilitazione, in quanto "utilizzatore non professionale", dei prodotti fitosanitari classificati "molto tossici, tossici o nocivi" ai sensi della direttiva 1999/45/CE e dei prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella sopra citata nota circolare del Ministero della salute.

Ove le autorità regionali intendano prevedere opportune modalità di registrazione della vendita effettuata ad acquirenti utilizzatori non professionali, nulla osta da parte di questo ministero.

In merito alla sanzione di cui all'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 150/2012, in applicazione del principio generale di certezza del diritto, non essendo stata ancora individuata la categoria dei prodotti ad uso non professionale, non si ritiene opportuno applicare la sanzione di cui all'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 150/2012.

Resta inteso che, quando verrà individuata la definizione dei "prodotti fitosanitari destinati ad uso non professionale", tale sanzione potrà trovare applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe RUOCCO



Precisazioni

Il rivenditore:

- deve verificare la validità del patentino dell'utilizzatore professionale che è tenuto ad esibirlo
- non vendere a chi non possiede il patentino, in quanto utilizzatore non professionale, i prodotti T+ - T e Xn e quelli che riportano in etichetta i pittogrammi e/o indicazioni di pericolo con corrispondente classificazione CLP (*vedi circolare 15 maggio 2015*)

Autorità regionali

- possono prevedere opportune modalità di registrazione della vendita effettuata ad acquirenti utilizzatori non professionali

Circolare 15 maggio 2015



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
(UFFICIO VII - PRODOTTI FITOSANITARI)



Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: applicazione delle disposizioni del D.P.R. 290/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari classificati in conformità al regolamento (CE) 1272/2008

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" dispone che, a decorrere dal 26 novembre 2015, i prodotti fitosanitari, ad eccezioni di quelli espressamente destinati agli utilizzatori non professionali, possono essere acquistati, per uso diretto o per conto terzi, e utilizzati soltanto da persone munite dell'apposito "certificato di abilitazione" rilasciato dalle Regioni o Province autonome.

Le suddette disposizioni introducono dunque, a partire dal prossimo 26 novembre, modifiche alle limitazioni all'accesso dei prodotti fitosanitari rispetto a quanto previsto dalla norma tuttora in vigore, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290/2001, che, assoggettando l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a restrizioni in funzione della loro classificazione ed etichettatura di pericolo, richiede il possesso di una specifica abilitazione soltanto per l'acquisto e l'utilizzo di quelli classificati e/o etichettati *Molto tossico* «T+», *Tossico* «T» e *Nocivo* «Xn» ai sensi della direttiva n. 1999/45/CE.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come regolamento CLP, abroga la succitata direttiva introducendo nuovi requisiti di classificazione ed etichettatura delle miscele, obbligatori dal prossimo 1° giugno.

Il regolamento sopra citato modifica, in particolare, gli elementi di comunicazione del pericolo che figurano nelle etichette dei prodotti, sia relativamente alle frasi o indicazioni che descrivono sinteticamente la natura del pericolo sia relativamente alla simbologia di pericolo, e che sono di riferimento per gli operatori del settore nell'adempimento degli obblighi previsti dal suddetto D.P.R. 290/2001.

In attesa dell'efficacia, dal 21 novembre 2015, delle norme di cui agli articoli 9 e 10 del D. lgs. n.150/2012 e dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'articolo 10 (4) del D.lgs n. 150/2012, definirà i requisiti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, quindi "liberamente accessibili" per l'acquisto e l'utilizzo anche da parte di persone non dotate del certificato di abilitazione sopra citato, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Il certificato di abilitazione di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290/2001 è obbligatorio per l'acquisto, per uso diretto o per conto terzi, e per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari che in etichetta riportano i pittogrammi indicati nella colonna 1 della seguente tabella in combinazione con le indicazioni di pericolo riportate nella colonna 3. Nel caso in cui in etichetta non siano presenti i pittogrammi specificati in colonna 1 il certificato è comunque richiesto se in etichetta figura almeno una delle indicazioni di pericolo specificate in colonna 3.

Ai prodotti che soddisfano i requisiti di classificazione ed etichettatura specificati in tabella si applicano, altresì, le disposizioni del sopra citato D.P.R. n. 290/2001 concernenti la vendita e l'immagazzinamento dei prodotti classificati e/o etichettati *Molto tossico* «T+», *Tossico* «T» e *Nocivo* «Xn».

Le indicazioni fornite con la presente nota relativamente ai prodotti fitosanitari si intendono riferite anche ai coadiuvanti.

| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 |
|---|--|--|
| PITTOGRAMMA DI PERICOLO e AVVERTENZA | CLASSE e CATEGORIA DI PERICOLO | INDICAZIONE DI PERICOLO |
| (GHS 6) PERICOLO | Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo | Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo |
| (GHS 8) PERICOLO oppure ATTENZIONE | Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo | Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo |
| (GHS 7) ATTENZIONE | Pericolo per la salute TOSSICITA' ACUTA (cat.4) | H302 – Nocivo se ingerito. H312 – Nocivo per contatto con la pelle. H332 – Nocivo se inalato |
| | Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3 | H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta | Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3 | H335 – Può irritare le vie respiratorie |
| | Pericolo per la salute TOSSICITA' PER LA RIPRODUZIONE, categoria supplementare – Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento | H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno |
| Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta | Qualunque classe e categoria di pericolo o prodotto esente da classificazione di pericolo | EUH029 – A contatto con l'acqua libera un gas tossico |
| | | EUH031 – A contatto con acidi libera un gas tossico |
| | | EUH032 – A contatto con acidi libera un gas altamente tossico |
| | | EUH070 – Tossico per contatto oculare EUH071 – Corrosivo per le vie respiratorie |

Per l'individuazione delle classi/categorie di pericolo e delle Indicazioni di pericolo si è fatto riferimento alla "Tabella di conversione" di cui all'allegato VII del regolamento CLP. Relativamente alle nuove classi di pericolo previste dal regolamento CLP, in particolare le classi di *Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola o esposizione ripetuta*, e alle Indicazioni di pericolo per le quali non risulta definita una diretta corrispondenza con le classi di pericolo e le frasi di rischio della direttiva sopra citata, si è tenuto conto delle *Definizioni e considerazioni generali* e dei *Criteri di classificazione* previsti dal regolamento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Rubco

Formazione: Regioni e Prov. autonome

Attuazione:

- atti deliberativi per regolamentare rilascio e rinnovo delle abilitazioni
- sistemi informatici per la loro gestione
- aggiornamento o predisposizione di una specifica manualistica
- circolari esplicative

Formazione – sito web - patentino

The screenshot shows a web browser window displaying the website 'Agricoltura e pesca' from the Regione Emilia-Romagna. The page title is 'Il patentino — Avversità e d...'. The main navigation bar includes 'E-R Agricoltura e pesca' and a search bar. The date is 'Venerdì 01.04.2016' and the time is '12:19'. The main content area is titled 'Avversità e difesa delle piante'. A red box highlights the article title 'Il patentino'. The article text discusses the requirements for the 'patentino' (license) for the acquisition and use of phytosanitary products in Emilia-Romagna, mentioning the PAN (Piano d'azione nazionale) and the need for training. A sidebar on the right features a 'Crataegus vietati gli impianti per il 2016' notice for December 2015, a 'Temi' section with various topics like 'Sovveglianza fitosanitaria' and 'Difesa e diserbo', and an 'Avvisi' section with regional bulletins and exam sessions.

Il patentino

Il patentino per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Le informazioni per ottenere e rinnovare l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, "patentino" e la "Guida al patentino per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna"

Cosa fa la Regione

Dal 26 novembre 2014 sono intervenute delle modifiche che riguardano il rilascio e il rinnovo del patentino. Sono infatti entrate in vigore le norme previste dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Il PAN individua la formazione come uno dei presupposti necessari per una gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari. La formazione deve infatti garantire che i principali soggetti coinvolti, e cioè utilizzatori, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti, in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità, affinché chi utilizza i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente e delle misure per ridurli.

Per questa ragione è prevista una formazione di base seguita da un periodico aggiornamento propedeutica al rilascio ed al successivo rinnovo del patentino. Le norme che regolano in Emilia-Romagna le attività di formazione sono stabilite dalla delibera della Giunta regionale n. 1722 del 27 ottobre 2014.

I corsi di formazione, di base e di aggiornamento, sono organizzati da Enti di formazione riconosciuti e/o autorizzati dalle Province o dalla Regione. I singoli corsi devono essere preventivamente autorizzati.

A chi rivolgersi

- Referente regionale Floriano Mazzini, fax 051 358397
- Referenti territoriali

Per approfondire

- Corsi ed esami per il rilascio e il rinnovo del patentino
Cosa è cambiato
- Sessioni d'esame per il rilascio del patentino per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
Visualizza data e luogo nella quali sono fissati gli esami per ottenere il rilascio del patentino
- Validità del patentino
Il patentino è rilasciato dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca presenti in tutte le Province e nella Città metropolitana di Bologna. Dal 26 novembre 2015 è indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale.
- Documenti per la preparazione dell'esame e questionario
- Le schede informative dei corsi per utilizzatori, distributori e consulenti
- Patentino fitofarmaci: cosa cambia con il Pan

In evidenza

Crataegus vietati gli impianti per il 2016
dicembre 2015

Temi

- Sovveglianza fitosanitaria
- Difesa e diserbo
- Prodotti fitosanitari
- Protezione del verde
- Produzioni vivaistiche

Avvisi

- Bollettini regionali di difesa integrata 2016
- Sessioni d'esame per il rilascio del patentino
- Certificati fitosanitari: ora si possono richiedere on line
- Vivaisti e produttori di patate: scadenze 2016

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/il-patentino>

Consultazione banca dati patentini

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/patentinofito.jsp>. The page header features the 'ER' logo and the text 'Agricoltura e pesca'. The main content area is titled 'Consultazione validità patentino fitosanitario per codice fiscale del titolare o numero patentino'. It contains a form with a text input field for 'Scrivi qui il codice fiscale della persona o il numero patentino:' and a 'Verifica' button. Below the form, there is a paragraph of text explaining the regulations for the issuance and renewal of phytosanitary certificates, mentioning the Decree of January 22, 2014, and the Decree of January 15, 2012. The footer of the page provides contact information for the Regione Emilia-Romagna, including the address, phone number, and email addresses. The browser's taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 17:28 on 01/04/2016.

https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/patentinofito.jsp

Aggiornamento della Guida per patentino

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/prodotti-fitosanitari/patentino/2016/il-corretto-impiego-dei-prodotti-fitosanitari-2016>



Indicazioni operative



SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI
IL RESPONSABILE
GABRIELE SQUINTANI

SERVIZIO FITOSANITARIO
IL RESPONSABILE
STEFANO BONCOMPAGNI

TIPO ANNO NUMERO

REG. PG | 2015 |

DEL 14/07/2015

Direttori dei Servizi di Igiene degli
Alimenti e Nutrizione

Direttori dei Servizi Prevenzione
Sicurezza Ambienti di Lavoro

Direttori dei Servizi di Igiene Pubblica

AUSL della Regione Emilia Romagna

Amministrazioni provinciali
Settore Agricoltura

Organizzazioni agricole regionali

E p.c. Direttori dei Dipartimenti di Sanità
Pubblica Aziende Usl RER

Dirigenti DG Agricoltura

AGREA

OGGETTO: trasmissione documento tecnico inerente alcune indicazioni operative relative alle attività di vigilanza e controllo sull'acquisto, utilizzo e vendita dei prodotti fitosanitari.

Con la presente, si trasmette il documento tecnico di cui all'oggetto che vuole fornire alcune indicazioni operative agli utilizzatori e distributori dei prodotti fitosanitari, in quanto soggetti coinvolti e individuati nel punto A.1 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (PAN), approvato, come noto, con decreto ministeriale del 22 gennaio 2014.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7455 – 6
fax 051.527.7064

seorvet@regione.emilia-romagna.it
seorvet@postacert.regione.emilia-romagna.it

| ANNO | NUMERO | INDICE | LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | LIV.4 | LIV.5 | ANNO | NUMERO | SUB |
|------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-----|
| 2015 | DP | Classif. 5113 | 600 | 130 | 55 | | | 2015 | 2 | |



Tale punto tratta del sistema di formazione funzionale al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e all'utilizzo degli stessi prodotti, regolamentando tutta la materia, dai requisiti, modalità e durata dei relativi corsi, alle possibili esenzioni, alla gestione e archiviazione dei dati delle abilitazioni.

Nello stesso documento vengono individuate, inoltre, alcune prescrizioni e vengono forniti chiarimenti su tale materia.

Cordiali saluti.

Stefano Boncompagni
(documento firmato digitalmente)

Gabriele Squintani
(documento firmato digitalmente)

Controllo delle irroratrici

- **Impegni:**

1. Controllo funzionale entro il 26 novembre 2016
(ogni 5 anni fino al 2020, ogni 3 in seguito)
2. Le irroratrici nuove devono essere controllate entro
5 anni dall'acquisto
3. Sono validi i controlli effettuati dal 2011

Regioni e province autonome

ER Agricoltura e pesca

Produzioni agroalimentari

Centri autorizzati dalla Regione per il controllo delle ironatrici

Sono diffusi su tutto il territorio regionale i centri e sui possessori migliori gli agricoltori per ottenere la certificazione.

- Agri Center s.r.l.** - Via Napoli, 1 - 41024 Finale Emilia (Modena)
tel. 0529 88264, fax 0529 89009, e-mail info@agricenter.net, www.agricenter.net
Pellegrini, tel. 052 7509 889
- AgriProd Soc. Coop. s.r.l.** - Via G. Galilei, 6 - 40018 Faenza (Ravenna)
tel. 0545 92101, fax 0545 92102, e-mail info@agriprod.it, www.agriprod.it
Davico Spini, tel. 052 912 814, info@agriprod.it
- AGRIPIEMONTE s.r.l.** - Via Verdi, 4 - 40020 S. Mariale Terre (Parma)
tel. e fax 0521 201041, e-mail: info@agripiemonte.it
Stancetti osanni, tel. 052 9439 958
- AGRIPIEMONTE s.r.l. Unipersonale** - Via Soldati, 1 - 40010 Faenza (RA)
tel. 0545 92026, fax 0545 92030
e-mail: info@agripiemonte.it
Mariano Santoni, tel. 052 900002, info@agripiemonte.it
- ARL Olivani** - Via Giorgini, 114 - 41128BUDI
tel. 0524 474711, fax 0524 720205, e-mail info@arloviani.it
www.arloviani.it
Andrea Olivani, tel. 0524 474720
- BOLOGNINI MACCHINE AGRICOLE di Bolognini Sergio SAC. s.n.c.** - Via S. Demi, 24 - 29010 Traverso di Vubbiano (PC)
tel. e fax 0524 987004, e-mail info@bologniniagricole.it, www.bologniniagricole.it
bolognini_sergio@bologniniagricole.it
Filippo Bolognini, tel. 052 4118170
- BRANDOLI di Inna Maria** - Via Alessandro Volta, 18/B
29015 Vignola (P.C.)
tel. 0524 247924, fax 0524 833394
e-mail: info@brandoliagricole.it
Mauro Mirali, tel. 052 7922 014 - 435 7242019
- Buland Bolognini s.n.c.** - Via Formosa 1 A, 44013 - Portovenere (Ferrara)
tel. e fax 0542 111662, e-mail info@bulandbolognini.it, www.bulandbolognini.it
Roberto Bulandini, tel. 052 822 822
- C.A.M.A. "Mantovani" Soc. Coop. s.r.l.** - Via San Martino Cavani, 100 - 41027 Mirandola (Modena)
tel. 052 241195, fax 052 41 2070, e-mail info@camamantovani.it
Claudio Costantini, tel. 052 492 800
- C.M.A. S.MARCOSSA** - Via Savona 3 n. 40011 Anzola Emilia (Bologna)
tel. fax 051 793000, e-mail info@cmasmarcoffa.it
Daniela Marfisi, tel. 052 2476 700
- Consorzio Agricoltori dell'Emilia** - Via Caracci, 3/B - 40019 San Giorgio di Piano (BO) www.aseemilia.it
tel. 051 247420 (Bianco Fossoli), fax 051 247425, e-mail: info@aseemilia.it
Piero Montanari, tel. 052 780000, fax 052 84100 info@aseemilia.it
Via Lanciaola, 1102 - 41022 S. Felice sul P. (MO)
- Consorzio Agricoltori Termoferrato** - Via Colombo, 65 - 29122 Piacenza
tel. 0524 282002, fax 0524 282787, e-mail info@consorzioagricoltoritf.it, www.termoferrato.it
Simone Casaroli, tel. 052 8408 897
- Cu.Pi. Soc. Coop. Agrivolta** - Via Moro, 55 - 40081 Sinalunga (BO)
tel. 051 8822111 fax 051 8824104
e-mail: info@agrivolta.it, www.agrivolta.it
Alessandro Vanni, tel. info@agrivolta.it
- Conest Langi** - Via Salvini, 7 - 42012 Fontanafredda (PR)
tel. 052 2802400, e-mail info@conestlangi.it
Luigi Corrali, tel. 052 2802440
- C.M.A.** - Via Firenze 23 n. 29019 S. Giorgio Passetto (Piacenza)
tel. 0524 470001, fax 0524 470407, e-mail info@cmasfai.it, www.amsfai.it
Antonio Colonna

- Delibere
- Riconoscimento dei Centri

50%
14:53
05/04/2016

Controllo funzionale - criticità

- Si stima che poco più del 10% delle irroratrici sia stata sottoposta a controllo funzionale



Deposito dei prodotti fitosanitari



Tutela delle acque e delle aree specifiche

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2015.

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 22 luglio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che istituisce il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato adottato il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto, in particolare, il paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale a tenore del quale i «Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche»;

Considerato che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nella seduta del 26 novembre 2014, ha approvato la proposta di linee guida di indirizzo per la scelta di misure volte alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette;

Considerata la presa d'atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee guida di indirizzo, allegate al presente decreto, per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, secondo quanto disposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome, conformemente alle linee guida di cui all'art. 1, individuano le misure di cui ai paragrafi A.5.2 «Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile» e A.5.8 «Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette» del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2015

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZINI

Sommario

| | |
|--|--|
| A - Finalità | |
| B - Principi generali | |
| C - Valutazione di incidenza | |
| D - Criteri operativi per la scelta e l'applicazione delle misure | |
| E - Indicazioni specifiche su alcune misure | |
| F - Elenco delle misure | |
| G - Descrizione delle misure | |
| MISURA n. 1 - Realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata | |
| MISURA n. 2 - Utilizzo di ugelli antideriva e di macchine irroratrici con sistemi antideriva | |
| MISURA n. 3 - Siepi e barriere artificiali | |
| MISURA n. 4 - Realizzazione e gestione di fasce di rispetto vegetata | |
| MISURA n. 5 - Utilizzo della tecnica del solco | |
| MISURA n. 6 - Interventi finalizzati al contenimento del ruscellamento di prodotti fitosanitari dovuto all'erosione del suolo | |
| MISURA n. 7 - Limitazione e/o sostituzione di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure volte alla riduzione della lisciviazione | |
| MISURA n. 8 - Riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione | |
| MISURA n. 9 - Limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio | |
| MISURA n. 10 - Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del "Buono" stato ecologico e chimico delle acque superficiali | |
| MISURA n. 11 - Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del "Buono" stato chimico delle acque sotterranee | |
| MISURA n. 12 - Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari non oggetto di attività di monitoraggio ambientale per le acque superficiali e sotterranee | |
| MISURA n. 13 - Sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e habitat ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive habitat 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli spoidi e degli altri invertebrati e relative misure di accomodamento | |
| MISURA n. 14 - Adozione di sistemi per il deposito e la conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo caratterizzati da elevati standard di sicurezza | |
| MISURA n. 15 - Misure complementari per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo | |
| MISURA n. 16 - Misure complementari per la tutela e la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario (ai sensi del punto A.5.8.2 del DM 22 gennaio 2014) | |
| MISURA n. 17 - Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure | |
| MISURA n. 18 - Attuazione di azioni di marketing finalizzate alla promozione di prodotti realizzati in determinati ambiti territoriali e/o nel rispetto di disciplinari di produzione | |
| TABELLA n. 3 - Associazione di misure | |
| Documenti di riferimenti citati nel testo e relativi siti web | |

Regioni

- **tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile:**
 - idonee misure nei Piani di bacino sulla base della normativa cogente e dei criteri contenuti nelle linee guida
 - misure volontarie di accompagnamento da inserire nella PAC
- **siti Rete Natura 2000:**
 - idonee misure nei Piani di gestione sulla base della normativa cogente e dei criteri contenuti nelle linee guida
 - misure volontarie di accompagnamento da inserire nella PAC

Ambiente acquatico



- Piani di Gestione 2015 – 2021 dei Distretti Idrografici Padano, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale sono stati approvati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino nazionali nella seduta del 3 marzo 2016
 - Misure volontarie di riduzione di alcune sostanze attive
- Impegni aggiuntivi del PSR
 - Premi per il non utilizzo di alcune sostanze attive su colture diffusamente coltivate

IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI



22) Erbacee riduzione
impieghi prodotti
fitosanitari specifici per
tutela acque

Su Mais: divieto di utilizzo di Terbutilazina e S-
Metolacor


Su Pomodoro: divieto di utilizzo di S- Metolaclor

Su Barbietola: divieto di utilizzo di Cloridazon

Nei DPI base:

Azoxistrobin non impiegabile sul frumento

Difesa fitosanitaria sostenibile




Regioni e Province autonome

- misure per la realizzazione della difesa integrata obbligatoria:
 - bollettini periodici
 - manuali tecnici



A screenshot of a web browser displaying the website 'Agricoltura e pesca' from Regione Emilia-Romagna. The page title is 'Avversità e difesa delle piante'. The main content area is titled 'Bollettini di produzione integrata e biologica' and contains several sections: 'Bollettino regionale di produzione integrata, produzione biologica e Bollettini Agrometeorologici regionali.', 'Bollettini regionali di produzione integrata', 'Bollettini provinciali', 'Bollettino regionale di Produzione Biologica', and 'Bollettini agrometeorologici regionali dal sito di Arpae'. On the right side, there is a sidebar with a search bar and a section titled 'In evidenza' featuring a notice about 'Crataegus vietati gli impianti per il 2017' dated 'dicembre 2016'. Below this, there is a 'Temi' section with a list of topics including 'Sorveglianza fitosanitaria', 'Difesa e diserbo', 'Prodotti fitosanitari', 'Protezione del verde', 'Produzioni vivaiistiche', 'Schede avversità', 'Accreditamenti', 'Autorizzazioni', 'Bollettini di produzione integrata e biologica', 'Bollettini regionali 2016', 'Bollettini provinciali - archivio', 'Cartografia fitosanitaria', 'Certificazioni', 'Deroghe ai disciplinari', and 'Finanziamenti'. The browser's address bar shows the URL 'http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fito/'. The browser's taskbar at the bottom shows the date '28/12/2016' and the time '15:20'.

Manualistica



Conclusioni

- Numerose misure sono già state attivate
 - Formazione
 - Supporti per la difesa integrata obbligatoria
- Esistono ancora alcune criticità:
 - Definizione dei prodotti ad uso non professionale
 - Ritardi nel controllo funzionale delle irroratrici
 - Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree extra agricole
- Punti di eccellenza
 - Applicazione della produzione integrata e biologica
- Alcune misure ancora da attivare
 - Tutela delle acque potabili e di quelle per la balneazione
 - Programmi di informazione e sensibilizzazione

grazie per l'attenzione

